

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. N° 6659 DEL 23 OTT 2017

Ai Sigg.ri Responsabili Di Settore

- Dott. G. Lupo
- Rag. E. Molinaro
- Geom. L. Patitucci
- Ing. F. Baratta
- Dott. L. Pulice

SEDE

Ai Sigg.ri Dipendenti Comunali – SEDE

e.p.c. Alle OO.SS. - LL.SS.

- e.p.c. RR.SS.UU.

SEDE

Delib. del 27/10.10.2017

Oggetto: Incarichi extra-istituzionali – art. 53 d.lgs n. 165/2001 – Modifiche introdotte dalla legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si fa seguito alle precedenti Direttive in materia di cui sopra e, visto il vigente Piano Anticorruzione e Trasparenza 2017/2019, approvato con atto di G.C. n° 3/25-01-2017, si ricorda quanto segue:

La legge n.190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (detta anche legge anticorruzione)”, in vigore dal 28 novembre 2012, ha apportato rilevanti modifiche all’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 in materia di incompatibilità e di incarichi dei pubblici dipendenti.

Si riportano i nuovi adempimenti cui devono attenersi i Responsabili di Settore.

CONFLITTO DI INTERESSI

E’ stato rafforzato il versante relativo alla insussistenza del conflitto di interessi tra l’attività ordinaria svolta dal dipendente e l’attività extra impiego. In proposito, il soggetto competente a rilasciare l’autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico extra impiego dovrà valutare l’assenza di conflitto di interessi “anche potenziale” (art. 53 – comma 7 e 9 – cit).

DIPENDENTI CESSATI

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di detta disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI

A tal punto, devesi ricordare, innanzitutto, che, ai sensi del comma 9 del suddetto art. 53, tutti gli incarichi conferiti a propri dipendenti ed a dipendenti di altre PP.AA. devono essere previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. In caso di violazione della statuizione indicata si applica la disposizione dell'art. 6, comma 1, del D.L. n.79/1997, convertito in Legge n. 140/1997 e ss.mm. e ii. e che nel seguito testualmente si riporta ***“Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 OVVERO SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.*”**

L'articolo 53, comma 7, del D. Lgs n. 165/2001, dispone, infatti, che ***“i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, e che in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività”***.

Nel rammentare nuovamente l'obbligo concernente la comunicazione all'Amministrazione di tutti i compensi ricevuti per incarichi extra-ufficio per l'implementazione della Banca dati relativa all'Anagrafe delle Prestazioni del personale si rappresenta che sono previste le seguenti modifiche per l'invio delle suddette comunicazioni alla predetta Anagrafe. In particolare:

- ✓ entro 15 giorni dall'erogazione del compenso (e non più entro il 30 Aprile dell'anno successivo), il committente comunica all'Amministrazione l'ammontare dello stesso;
- ✓ entro 15 giorni dalla data di conferimento dell'incarico l'Amministrazione comunica in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, gli incarichi conferiti od autorizzati ai dipendenti stessi, anche a titolo gratuito; la comunicazione deve essere accompagnata da una relazione riassuntiva delle ragioni dell'incarico.

RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE

Viene esplicitata l'ipotesi di responsabilità erariale a seguito dell'omesso versamento del compenso indebitamente percepito dal dipendente pubblico.

Certi della Vostra ampia collaborazione nel dare attuazione a quanto sopra esposto.-

Il Segretario Comunale/R.P.C.T.
(D.ssa Daniela Mungo)

